



DECRETO DEL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE N°18/03 DEL 30.06.2003

- 2002 per quanto note; i nuovi limiti devono far riferimento alle stesse unità di misura e alle scadenze temporali indicate nell'atto di VIA sopra menzionato;
21. In relazione al sistema di abbattimento DeNOx, alla luce delle esperienze conseguite con la gestione coordinata dei "protocolli ozono 2001 e 2002" e riscontrato un complessivo basso utilizzo del sistema, l'efficienza dovrà essere garantita ad un livello non inferiore al 30% massimizzandone la performance nei periodi pre estivi ed estivi ritenuti critici;
22. In esecuzione del parere espresso ai sensi dell'art.17 del DPR 203/88 dal Ministero dell'Ambiente con prot. 7691/94/SIAR del 16/5/94, i dati rilevati dai Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni saranno resi disponibili alla Autorità competente per le necessarie verifiche permanenti. I dati di cui sopra potranno essere resi disponibili e utilizzabili eventualmente attraverso collegamento telematico permanente. A tal fine l'Autorità competente e l'Azienda dovranno definire entro il 31.12.2003, le modalità della loro acquisizione da parte dell'organo di controllo. Gli oneri per i collegamenti con l'Autorità sopra individuata sono a carico del concessionario;
23. L'Azienda, sentita l'ARPAM, dovrà presentare rapporti semestrali sugli inconvenienti operativi minori, non riferibili al Piano di Emergenza Esterno, ma comunque ritenuti significativi per gli effetti sull'atmosfera, documentandone le caratteristiche essenziali. Per i singoli inconvenienti di cui sopra sarà data immediata sintetica comunicazione all'Autorità Competente e all'ARPAM precisando almeno le seguenti notizie: data, durata, probabili cause ed effetti, ed interventi eventualmente già intrapresi;
24. In linea con le prescrizioni di cui al parere espresso ai sensi dell'art.17 del DPR 203/88 dal Ministero dell'Ambiente con prot. 7691/94/SIAR del 16/5/94, al fine di garantire il proseguimento del processo di riduzione delle emissioni diffuse di idrocarburi, il concessionario dovrà definire, entro 12 mesi dal rilascio della presente concessione, un sistema di contabilizzazione generale delle emissioni diffuse (indicativamente EPA 453/95) a seguito del quale saranno definite le tipologie degli interventi e loro tempistica, nell'ambito delle BREF delle Raffinerie.
25. Al fine di monitorare nel tempo la situazione di rumorosità di tipo continuo prodotta dai vari impianti, API Raffineria dovrà continuare ad effettuare con periodicità annuale campagne di misure negli stessi punti già presi in esame nei monitoraggi degli anni precedenti. Allo scopo di poter valutare e quantificare nel modo migliore possibile il contributo fornito direttamente dagli impianti della raffineria API, tali monitoraggi dovranno essere effettuati sia con gli impianti (compresa IGCC) a regime, sia nel periodo di fermata annuale secondo il programma di manutenzione. Tali monitoraggi, che dovranno essere svolti in entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno, dovranno comprendere, per ciascuna sessione di misure, un numero di giorni adeguato a caratterizzare la rumorosità presente nei vari punti di misura. API Raffineria dovrà presentare, con periodicità annuale, alla Regione Marche e agli altri organi competenti una relazione tecnica contenente i risultati di tali monitoraggi;
26. Al fine di tenere sotto controllo, e soprattutto non modificare in senso peggiorativo, la situazione di rumorosità prodotta dai vari impianti della raffineria API, sia in occasione dell'installazione di nuovi impianti in sostituzione o ad integrazione di impianti precedenti sia in occasione di modifiche significative agli impianti esistenti, le relative richieste di autorizzazione ai sensi della vigente normativa petrolifera dovranno essere comunque integrate da un'adeguata valutazione di impatto acustico da produrre alla Regione Marche e agli enti competenti. Tale valutazione comprenderà, ove possibile, uno studio "ante-operam" e sempre misure "post-operam". La valutazione istruttoria sarà effettuata congiuntamente dal competente Servizio Regionale con il concorso degli Enti e degli organi competenti in materia di inquinamento acustico;
27. Per quel che concerne il rispetto dei limiti di emissione ed immissione assoluti sono ancora in vigore i limiti di accettabilità di cui all'art. 6 del DPCM 1/3/91. Come previsto dalla normativa vigente (L.R. 28/01), entro 6 mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica